

CONSEGUIMENTO DI PATENTE DELLE CATEGORIE B1, B, BE

CAT.	ETA' MIN	VEICOLO CON CUI SOSTENERE L'ESAME DI GUIDA	LA PATENTE CONSEGUITA ABILITA ALLA GUIDA DI
B1	16	<p>Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h <u>dotato di retromarcia.</u></p> <p>I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale. Tali veicoli sono esonerati dall'obbligo dei doppi comandi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quadricicli pesanti, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. • Ciclomotori <p><u>Non abilita alla guida di alcun motociclo</u></p>
B	18	<p>Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.</p> <p>I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario 96, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. • Macchine agricole • Macchine operatrici non eccezionali • motocicli cat. A1 (solo in Italia) • Al raggiungimento dei 21 anni solo i tricicli della cat. A
BE	18	<p>Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.</p> <p>I veicoli possono essere muniti di cambio di velocità automatico o manuale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg. Ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è minore o uguale a 7000 kg.

NOTA BENE: LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI CON CUI SOSTENERE L'ESAME DI GUIDA NON POSSONO ESSERE SUPERIORI A QUELLI PROPRI DEL VEICOLO CHE POTRA' ESSERE CONDOTTO CON LA PATENTE CHE SI INTENDE CONSEGUIRE